



D.R. n. 3 del 04/03/2025

OGGETTO: Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori Universitari di Ruolo di prima e seconda fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e 4 novembre 2005, n. 230 - Aggiornamento -.

IL RETTORE

- VISTO l'articolo 33 della Costituzione;
- VISTO il Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 riguardante l'approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'Istruzione Superiore;
- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6 in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;
- VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 in materia di Riforma degli ordinamenti didattici universitari;
- VISTA la Legge 10 aprile 1991, n. 125 avente ad oggetto "*Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro*";
- VISTA la Legge 29 luglio 1991, n. 243 recante disposizioni in materia di Università non statali legalmente riconosciute;
- VISTO il "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il Decreto Interministeriale 17 aprile 2003, adottato dal Ministro dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, concernente i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del Decreto 3 novembre 1999, n. 509;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 contenente il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*";
- VISTO il Decreto Ministeriale 1° marzo 2004, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 65 del 18 marzo 2004, con il quale, nel rispetto delle procedure previste dal Decreto Interministeriale 17 aprile 2003, è stato istituito questo Ateneo ed approvato il relativo Statuto;
- VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 in materia di "*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*".
- VISTA la Legge 4 novembre 2005, n. 230 recante "*Nuove disposizioni concernenti i Professori e i Ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei Professori Universitari*";
- VISTO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 contenente il "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*";
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*";
- VISTO il Decreto Ministeriale 2 maggio 2011, n. 236 che disciplina le tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO il D.M. 25 maggio 2011, n. 243 contenente i "*Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all'articolo 24, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240*";



- VISTO il Decreto Ministeriale 4 agosto 2011, n. 344 recante i “*Criteria per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato*”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222 con cui è stato emanato il “*Regolamento concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei Professori universitari, a norma dell’articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240*”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232 concernente il “*Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei Professori e dei Ricercatori Universitari, a norma dell’articolo 8, commi 1 e 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240*”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 con cui è stato emanato il “*Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240*”;
- VISTI i Decreti Direttoriali di indicazione delle Procedure per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore universitario di prima e seconda fascia;
- VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTO il Decreto Ministeriale 2 marzo 2018, n. 196 relativo in particolare alla definizione di specifici requisiti di docenza per i corsi di studio a distanza;
- VISTO il Decreto Ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154, relativo all’Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari;
- VISTO il Decreto Ministeriale 10 maggio 2023, n. 456 con cui sono state aggiornate e definite le tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTI i Decreti Ministeriali e Interministeriali 19 dicembre 2023, n. 1648 e n. 1649 con i quali sono state ridefinite, ai sensi del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le Classi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a Ciclo Unico;
- VISTO il Decreto Ministeriale 2 maggio 2024, n. 639 recante la “*Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell’art. 15, della legge 30 dicembre 2010 n. 240*”;
- VISTO il Decreto Ministeriale 21 ottobre 2024, n. 1658, recante “*Criteria per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia*”
- VISTO il modello per l’Autovalutazione, la Valutazione e l’Accreditamento del Sistema Universitario AVA3;
- VISTO il Decreto Ministeriale 6 dicembre 2024, n. 1835 con cui sono state definite le linee guida per l’offerta formativa a distanza nel contesto delle linee generali d’indirizzo per l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio di tale tipologia, nonché la definizione delle misure di coordinamento della disciplina degli indicatori per l’accreditamento;
- RICHIAMATO il Decreto Rettorale 27 febbraio 2025, n. 1 con cui l’Ateneo ha disposto una riorganizzazione strutturale, prevedendo la cessazione delle Facoltà e l’istituzione dei Dipartimenti;
- RICHIAMATO il vigente Statuto di Ateneo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 277 del 26 novembre 2024;



RICHIAMATO	il Regolamento Generale di Ateneo;
RICHIAMATO	il Codice Etico dell'Ateneo;
RICHIAMATO	il vigente Regolamento di Ateneo che disciplina la chiamata dei Professori di I e di II fascia ai sensi della Legge 4 novembre 2005, n. 230 e della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
CONSIDERATA	la necessità di procedere all'adeguamento della normativa interna sulla base delle nuove disposizioni in materia;
RICHIAMATA	la delibera del 30 gennaio 2025 con cui il Senato Accademico ha espresso parere favorevole all'aggiornamento del Regolamento relativo alla chiamata dei Professori Universitari di Ruolo di prima e seconda fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e 4 novembre 2005, n. 230;
RICHIAMATA	la delibera del 3 febbraio 2025 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato in via definitiva il testo aggiornato del succitato Regolamento conferendo altresì mandato al Rettore di procedere alla predisposizione del relativo Decreto di emanazione;
VALUTATO	ogni altro elemento opportuno;

DECRETA

Art. 1

È emanato il testo aggiornato del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori Universitari di Ruolo di prima e seconda fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e 4 novembre 2005, n. 230, secondo il testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

Il nuovo testo del Regolamento di cui all'art. 1, entra in vigore contestualmente alla data del presente Decreto e sostituisce integralmente le versioni precedenti delle fonti regolamentari aventi ad oggetto la disciplina delle figure ivi menzionate.

Art. 3

Il presente Decreto, acquisito in originale agli atti nell'apposita raccolta interna di questo Ateneo, verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo e sottoposto alla ratifica dei competenti Organi Accademici.

ROMA, 4 MARZO 2025



IL RETTORE
PROF. MARCO ABATE

Ricevuto originale firmato
per la raccolta Decreti.
Roma, 04.03.2025



ALLEGATO AL DECRETO RETTORALE 4 MARZO 2025, N. 3

REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI I E DI II FASCIA AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 E 4 NOVEMBRE 2005, N. 230

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplina, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell'11 marzo 2005 e in coerenza con lo Statuto e il Codice Etico dell'Ateneo, le procedure di chiamata presso l'Università degli Studi "Guglielmo Marconi", (di seguito anche "Università", o "Ateneo", o "Unimarconi") dei Professori di I e di II fascia.
2. Il reclutamento dei Professori di I e II fascia può avvenire per:
 - a) chiamata ai sensi dell'articolo 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - b) chiamata come Professori Associati dei Ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica come Professori di seconda fascia, in esito ad una procedura di valutazione svolta ai sensi dell'articolo 24 comma 5, della succitata Legge;
 - c) chiamata di Professori Associati e Ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l'Ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica come Professori di prima o seconda fascia, all'esito di una procedura di valutazione svolta ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - d) mobilità per chiamata ai sensi dell'articolo 7, commi 5-bis e ter, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - e) chiamata diretta o per chiara fama ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230, così come modificato e integrato dall'articolo 29, comma 7, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Articolo 2 Richiesta di attivazione delle procedure di chiamata

1. Ciascun Dipartimento, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, propone al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, l'istituzione di posti di ruolo per Professori di I e II fascia.
2. La proposta del Dipartimento è approvata con delibera adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Professori di I fascia per la chiamata di Professori di I fascia, e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia per la chiamata dei Professori di II fascia.
3. Nella delibera, il Consiglio di Dipartimento dovrà indicare:
 - a) il ruolo da coprire;
 - b) la modalità di reclutamento tra quelle previste dal precedente articolo 1, comma 2.
 - c) il numero dei posti;
 - d) la motivazione della richiesta nel rispetto dei criteri oggettivi di cui al successivo articolo 3;
 - e) il Gruppo Scientifico Disciplinare e l'eventuale profilo definito tramite l'indicazione di uno



- o più settori scientifico-disciplinari;
- f) le specifiche funzioni che il Professore sarà chiamato a svolgere, unitamente alla tipologia di impegno didattico e scientifico;
 - g) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun Candidato può presentare, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e comunque non inferiore a 12;
 - h) l'indicazione dell'eventuale accertamento delle competenze linguistiche del Candidato;
 - i) l'eventuale necessità di svolgimento di una prova didattica.
4. In caso di approvazione della delibera, il Consiglio di Amministrazione conferisce mandato al Rettore di avviare le procedure per la copertura dei posti di Professore di I e II fascia.

Articolo 3

Criteria oggettivi per la quantificazione dei fabbisogni di personale Docente e per l'assegnazione delle risorse

1. L'individuazione dei fabbisogni di personale Docente, nonché la corrispondente assegnazione delle risorse, deve avvenire in accordo con il Piano Strategico di Ateneo e nel rispetto dei seguenti criteri:
- a) soddisfacimento dei piani di raggiungimento attivi;
 - b) sostenibilità dell'offerta didattica;
 - c) soddisfacimento delle esigenze strategiche di Ateneo;
 - d) rafforzamento e sviluppo della ricerca scientifica.

I seguenti commi declinano in dettaglio i suddetti criteri.

2. Le posizioni di personale Docente sono attribuite prioritariamente ogni anno per il soddisfacimento dei piani di raggiungimento attivi in base alla normativa vigente. Le risorse necessarie sono destinate prevalentemente al reclutamento di Ricercatori a tempo determinato e di Professori di II fascia. L'identificazione dei Gruppi Scientifico-Disciplinari e dei Settori Scientifico-Disciplinari per le nuove posizioni avviene in base ai criteri descritti nei successivi commi.
3. Il criterio della sostenibilità dell'offerta didattica consiste nel valutare, per ciascun Corso di Studio, il numero di Docenti di riferimento richiesti dal Corso in base alla normativa vigente e il numero di posizioni in scadenza fra i Docenti di riferimento inseriti l'anno precedente, con l'obiettivo di mantenere i requisiti di docenza richiesti. L'identificazione dei Gruppi Scientifico-Disciplinari e dei Settori Scientifico-Disciplinari per le posizioni assegnate in base a questo criterio, è effettuata puntando a equilibrare gli impegni didattici, anche in termini di numero di esami, fra i Docenti strutturati dei vari settori, con particolare attenzione ai settori di base o caratterizzanti attivati nel Corso e privi di Docenti strutturati e alla copertura degli insegnamenti obbligatori.
4. Il criterio del soddisfacimento delle esigenze strategiche di Ateneo permette di determinare fabbisogni e risorse che rispondono a necessità globali di sviluppo dell'Ateneo quali:
- a) incremento degli iscritti;
 - b) attivazione di nuovi Corsi di Studio e/o nuovi insegnamenti innovativi o strategici, tenendo conto anche delle proposte elaborate dai Comitati di Indirizzo;
 - c) promozione dell'internazionalizzazione;
 - d) mantenimento di insegnamenti ritenuti essenziali per l'offerta didattica dell'Ateneo;
 - e) potenziamento o apertura di aree di ricerca strategiche per l'Ateneo;
 - f) valorizzazione delle attività di formazione e terza missione in relazione alle esigenze del territorio.
5. Il criterio del rafforzamento e sviluppo della ricerca scientifica consiste nel valutare, per ciascun Dipartimento, la produzione scientifica dei singoli Settori Scientifico-Disciplinari del Dipartimento, tenendo come riferimento i valori soglia previsti dall'ASN, e la distribuzione dei progetti finanziati, con l'obiettivo di identificare settori in sofferenza che necessitano di essere rafforzati e settori particolarmente attivi che necessitano di personale per sostenere e sviluppare ulteriormente ricerche innovative.



TITOLO II

CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

Articolo 4

Procedura selettiva

1. La procedura selettiva è avviata, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, sentiti i Consigli dei Dipartimenti interessati, con la pubblicazione di un bando, emanato con Decreto Rettorale, sul sito web dell'Ateneo e su quelli del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea; l'avviso del bando è inoltre pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale -.
2. Il bando deve necessariamente indicare:
 - a) il numero dei posti da ricoprire;
 - b) la fascia per la quale viene richiesto il posto o i posti;
 - c) la struttura richiedente;
 - d) il Gruppo Scientifico-Disciplinare o i Gruppi Scientifici-Disciplinari per il quale viene richiesto il posto o vengono richiesti i posti;
 - e) l'eventuale profilo tramite l'indicazione di uno o più Settori Scientifico-Disciplinari;
 - f) le specifiche funzioni che il Professore dovrà svolgere, unitamente alla tipologia di impegno didattico e scientifico;
 - g) il trattamento economico e previdenziale;
 - h) le modalità e il termine di presentazione delle domande e delle pubblicazioni scientifiche, che non potrà essere inferiore a trenta giorni, salvo motivate eccezioni, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale -;
 - i) i requisiti soggettivi, di cui al successivo articolo 5, per l'ammissione alla procedura, conformemente all'articolo 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - j) il riferimento ai criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi, con riferimento ai parametri e agli indicatori stabiliti dal Regolamento Ministeriale;
 - k) l'indicazione dei diritti e dei doveri del Docente;
 - l) la sede di servizio.

Il bando potrà inoltre prevedere:

- i. il numero massimo di pubblicazioni che il Candidato dovrà trasmettere nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, che non potrà essere comunque inferiore a dodici;
- ii. l'indicazione della lingua estera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del Candidato;
- iii. l'indicazione dei criteri generali di valutazione, fissati dal D.M. n. 344 del 4 agosto 2011 e dal D.M. 21 ottobre 2024, n. 1658, cui la Commissione dovrà attenersi in osservanza dell'articolo 18, comma 1, lett. d) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, relativamente alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica dei Candidati;
- iv. la discussione sul curriculum scientifico-professionale e sulle pubblicazioni presentate;
- v. l'espletamento, con indicazione delle relative modalità di svolgimento, di una prova didattica, con esclusione per il Candidato che sia già Professore Ordinario o Associato in Università italiane;
- vi. un contributo di partecipazione, a titolo di diritti di segreteria, quantificato dal Consiglio di Amministrazione e che non verrà rimborsato in nessun caso.



Articolo 5

Requisiti soggettivi di ammissione alla procedura selettiva

1. Alla procedura selettiva possono partecipare:
 - a) studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il Settore Concorsuale confluito nel Gruppo Scientifico-Disciplinare e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b) Candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 3 luglio 1998, n. 210 per il Settore Concorsuale confluito nel Gruppo Scientifico-Disciplinare e per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata dell'idoneità stessa, così come previsto dall'articolo 29, comma 8, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - c) Professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
 - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane e quelle estere definite dal D.M. 2 maggio 2011, n. 236, così come aggiornato dal D.M. 10 maggio 2023, n. 456.
2. I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
3. Alla procedura selettiva non possono partecipare:
 - a) coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un Professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
 - b) coloro che siano stati esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
 - c) coloro che siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o che siano cessati con provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale;
 - d) coloro che siano stati dichiarati decaduti da impiego statale, conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell'articolo 127, lett. d) del T.U. delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

Articolo 6

Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, su proposta del Consiglio del Dipartimento che ha richiesto la procedura, entro il termine indicato nel bando e comunque dopo la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva. In caso di mancata deliberazione da parte del Dipartimento, la nomina della Commissione verrà disposta direttamente dal Rettore, sentito eventualmente il Direttore del Dipartimento. Il Decreto è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.
2. Dalla data di pubblicazione del suddetto Decreto Rettorale, decorre il termine di trenta giorni per proporre al Rettore eventuali istanze di ricusazione dei Commissari, qualora ricorrano le condizioni previste dagli articoli 51 e 52 del c.p.c. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari. In casi di necessità e di urgenza, il termine può essere ridotto fino a tre giorni. Dell'istanza di ricusazione è data notizia ai Candidati che, entro dieci giorni, possono presentare eventuali deduzioni in merito. Il Rettore, sentita la Commissione e il Dipartimento proponente, si esprime sull'istanza entro il termine di trenta giorni dalla presentazione.



3. La Commissione è composta da tre membri effettivi, di cui:
 - a) almeno due Professori appartenenti ai ruoli di I fascia, o ad essi equiparati (Professori Straordinari a t.d.), nel caso di procedura di chiamata di un Professore di I fascia;
 - b) almeno un Professore appartenente ai ruoli di I fascia, o ad essi equiparati (Professori Straordinari a t.d.), nel caso di procedura di chiamata di un Professore di II fascia.Il Decreto di nomina può altresì prevedere la designazione di uno o più membri supplenti.
4. Due membri della Commissione possono essere appartenenti ai ruoli di altri Atenei italiani ovvero ai ruoli equivalenti di Atenei stranieri. I componenti della Commissione in servizio presso l'Unimarconi non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo.
5. I Commissari dovranno possedere i seguenti requisiti:
 - a) se in ruolo presso Atenei italiani, devono essere in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del Personale Accademico prescritti dalla normativa statale ai sensi dell'articolo 6, comma 7 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - b) se in servizio presso enti di ricerca o presso Università estere, devono essere in possesso di curriculum di elevata qualificazione scientifica in ambiti attinenti al Settore Concorsuale confluito nel Gruppo Scientifico Disciplinare oggetto della selezione.
6. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante.
7. La Commissione svolge i propri lavori alla presenza di tutti i membri e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti o all'unanimità.
8. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
9. Non possono fare parte della Commissione i Professori:
 - a) che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, commi 7 e 8, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - b) in aspettativa, in congedo o distaccati presso altro ente;
 - c) che si trovino in situazione di conflitto d'interesse all'interno della Commissione ovvero con uno o più Candidati;
 - d) che abbiano, con i Candidati da sottoporre a valutazione, un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso ovvero che rientrino in una delle ipotesi di cui all'articolo 51 c.p.c.;
 - e) che siano componenti del Consiglio Universitario Nazionale nel periodo in cui ricoprono la carica.
10. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente della Commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Rettore.

Articolo 7

Svolgimento della procedura

1. La Commissione procede alla valutazione comparativa delle candidature, esprimendo un giudizio motivato relativamente:
 - a) al curriculum;
 - b) ai titoli;
 - c) all'attività didattica;
 - d) alle pubblicazioni scientifiche.Qualora il bando richieda lo svolgimento di una prova didattica, o l'accertamento di una lingua straniera, la valutazione dell'attività didattica terrà conto anche dell'esito di tale prova.
2. Nella prima riunione, i componenti della Commissione, dopo aver provveduto alla nomina del Presidente e del Segretario verbalizzante e dopo aver dichiarato l'insussistenza delle cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi tra di loro, stabiliscono i criteri di valutazione nel



rispetto degli standard di cui al D.M. 4 agosto 2011, n. 344 e al D.M. 21 ottobre 2024, n. 1658. I suddetti criteri verranno pubblicati sul sito web dell'Ateneo. Il bando può prevedere un numero di giorni, di regola non superiori a dieci salvo comprovati motivi, entro i quali la Commissione non può procedere con i propri lavori.

3. Solo dopo l'avvenuta pubblicazione dei criteri, la Commissione potrà prendere visione dell'elenco dei Candidati e della documentazione da questi trasmessa.
4. Qualora il bando preveda l'espletamento di una prova didattica, ovvero l'accertamento di una lingua straniera, nella prima seduta la Commissione dovrà fissare la data dei colloqui che dovrà essere pubblicata sul sito web dell'Ateneo con un preavviso non inferiore a dieci giorni, unitamente alle necessarie informazioni riguardanti l'espletamento della prova.
5. La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione nella prima seduta e con riferimento alla tipologia di impegno didattico e scientifico.
6. All'esito dei lavori, la Commissione formula per ciascun Candidato, un giudizio complessivo formando una graduatoria generale di merito ed indica il vincitore, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, ovvero all'unanimità. La graduatoria formulata dalla Commissione ha validità esclusivamente in caso di rinuncia alla chiamata da parte del Candidato più qualificato ovvero per mancata assunzione in servizio dello stesso. In tali casi il Consiglio del Dipartimento può formulare una nuova proposta di chiamata sulla base della graduatoria.

Articolo 8

Termine della procedura e accertamento della regolarità degli atti

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro sei mesi dal Decreto di nomina del Rettore.
2. Il Rettore può prorogare per una sola volta, e per non più di due mesi, il termine per la conclusione della selezione per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente. Nel caso in cui il ritardo sia imputabile solo ad alcuni componenti, la sostituzione riguarderà soltanto questi. Il Rettore può altresì valutare l'opportunità di assegnare alla Commissione una proroga per la conclusione dei lavori oppure un nuovo termine, a seguito di dimissioni di uno o più Commissari.
3. Gli atti della procedura sono costituiti dai verbali redatti dalla Commissione esaminatrice e dagli eventuali allegati.
4. Il Rettore, entro trenta giorni dalla consegna, accerta con proprio Decreto la regolarità degli atti. Nel caso in cui riscontri irregolarità o vizi di forma, il Rettore rinvia gli atti alla Commissione esaminatrice, assegnando, contestualmente, un termine perentorio per la regolarizzazione.
5. Gli atti della procedura, una volta approvata la pertinente regolarità, verranno pubblicati sul sito web dell'Ateneo, dove verrà data anche indicazione del Decreto Rettorale di cui al precedente comma 4. Tale indicazione vale a tutti gli effetti come notifica ai Candidati. Da tale data decorrono i termini per eventuali impugnative.

Articolo 9

Proposta di chiamata

1. Entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti, il Consiglio di Dipartimento interessato propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del Candidato maggiormente qualificato individuato all'esito della procedura selettiva, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Professori di I fascia presenti, per le proposte di chiamata dei Professori di I fascia, e con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Professori di I e di II fascia presenti, per la chiamata dei Professori di II fascia.
2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, delibera in merito alla nomina in ruolo e alla presa di servizio di cui alla proposta di chiamata del Consiglio di Dipartimento. Qualora vengano



in essere circostanze preclusive dell'assunzione di natura normativa o finanziaria, l'Amministrazione universitaria si riserva di non procedere all'assunzione o di differirla.

3. In alternativa alla formulazione di proposta di chiamata di cui al precedente comma 1, il Consiglio di Dipartimento può deliberare di non chiamare il Candidato vincitore con deliberazione espressa e adeguatamente motivata.
4. Qualora il termine di cui al comma 1 decorra senza che Consiglio di Dipartimento adotti alcuna deliberazione, quest'ultima è rimessa direttamente al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

Articolo 10

Nomina in ruolo

1. A seguito della delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Rettore, con proprio Decreto e nel rispetto della normativa vigente, dispone la nomina in ruolo del Candidato maggiormente qualificato, individuato all'esito della procedura selettiva.
2. La nomina in ruolo ha effetto dalla data fissata dal Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui l'interessato provenga dai ruoli di un altro Ateneo, per le nomine in ruolo con decorrenza precedente al 1° novembre, occorre il nulla osta dell'Università di provenienza.
3. Al vincitore spetta il trattamento economico ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232.
4. I diritti e i doveri sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di carattere giuridico del personale Docente.
5. Il Decreto di cui al precedente comma 1 è comunicato tempestivamente al Ministero dell'Università e della Ricerca, per gli adempimenti di competenza.

TITOLO III

CHIAMATA COME PROFESSORI ASSOCIATI DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI CUI ALL'ARTICOLO 24, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240, CHE ABBIANO CONSEGUITO L'ABILITAZIONE SCIENTIFICA COME PROFESSORI DI SECONDA FASCIA, IN ESITO AD UNA PROCEDURA DI VALUTAZIONE SVOLTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 COMMA 5, DELLA SUCCITATA LEGGE

Articolo 11

Attivazione della procedura

1. Nell'ambito delle risorse disponibili e delle decisioni assunte dagli Organi di governo in sede di programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto di cui all'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'Ateneo può valutare, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della medesima Legge, ai fini della chiamata nel ruolo di Professore di II fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. e).
2. Il Ricercatore in possesso dei requisiti, che intenda essere valutato ai fini della chiamata a Professore di II fascia, a partire dalla conclusione del terzo anno, deve presentare istanza al Direttore del Dipartimento di incardinamento, entro i 180 giorni che precedono la scadenza di ciascuna annualità. Alla domanda dovrà essere allegata una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo di servizio.
3. I titolari di contratto che sono stati, per almeno tre anni, titolari:
 - a) di contratti per ricercatore a tempo determinato lettera a);
 - b) di assegni di ricerca,

di cui, rispettivamente, agli articoli 24 e 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79 - e che si avvalgono, entro i



termini previsti dalle disposizioni normative vigenti, della facoltà di riconoscimento di un periodo di servizio pari a:

- i. tre anni per la fattispecie di cui alla precedente lettera a);
- ii. due anni per la fattispecie di cui alla precedente lettera b),

previo esito positivo della valutazione, possono essere inquadrati nella qualifica di Professore di II fascia dopo il primo anno di contratto di Ricercatore a tempo determinato (RTT).

4. Non possono partecipare alla procedura di valutazione, coloro i quali, al momento della presentazione della domanda di candidatura, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, incluso il rapporto di coniugio, nonché i rapporti di unione civile o convivenza disciplinati dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, con un Professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del posto e che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
5. Il Consiglio di Dipartimento interessato sottopone l'istanza al Senato Accademico per il preventivo parere da sottoporre al Consiglio di Amministrazione che dovrà pronunciarsi sull'avvio della procedura, entro i successivi trenta giorni.
6. In caso di delibera positiva da parte del Consiglio di Amministrazione, il Rettore, con proprio Decreto, provvede ad indire la procedura di valutazione da effettuarsi almeno novanta giorni prima della conclusione dell'annualità di riferimento.
7. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'Ateneo.

Articolo 12

Commissione giudicatrice

1. La valutazione è svolta da un'apposita Commissione composta con le modalità previste dall'articolo 6 del presente Regolamento.

Articolo 13

Svolgimento della procedura

1. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, nell'ambito dei criteri individuati dal Decreto Ministeriale 21 ottobre 2024, n. 1658, recante "*Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 254 del 29 ottobre 2024. Per i titolari dei contratti stipulati anteriormente al 29 ottobre 2024, la valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, nell'ambito dei criteri individuati dal Decreto Ministeriale 4 agosto 2011, n. 344, recante "*Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia*".
2. Sono oggetto di valutazione le attività svolte dal Ricercatore, con particolare riferimento alle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli Studenti nonché le attività di ricerca svolte nell'ambito del contratto, e le pubblicazioni. È altresì oggetto di valutazione l'attività che il Ricercatore ha svolto nel periodo precedente alla stipula del contratto. In fase di valutazione si tiene conto anche dell'eventuale attività assistenziale svolta dal Ricercatore.
3. Ai sensi dell'articolo 24, comma 5-bis, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, la valutazione prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del Gruppo Scientifico Disciplinare di riferimento. La prova didattica consiste nella presentazione di un tema su un argomento sorteggiato dal Candidato, tra una terna predisposta dalla Commissione giudicatrice, almeno 24 ore prima della prova stessa e previa formale convocazione contenente le modalità di svolgimento del sorteggio e della prova. La prova didattica si intende superata solo in caso di giudizio positivo.



4. Al termine della prova didattica, la Commissione giudicatrice esprime un giudizio complessivo sul Candidato.
5. La Commissione è tenuta a concludere i propri lavori entro tre mesi dall'emanazione del provvedimento di nomina. Il Rettore, entro trenta giorni dalla consegna, accerta con proprio Decreto la regolarità degli atti. Nel caso in cui riscontri irregolarità o vizi di forma, il Rettore rinvia gli atti alla Commissione esaminatrice, assegnando, contestualmente, un termine perentorio per la regolarizzazione.

Articolo 14

Proposta di chiamata

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del Decreto di approvazione degli atti, in caso di esito positivo della valutazione, il Consiglio di Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del Ricercatore nel ruolo di Professore di II fascia, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Professori di I e di II fascia presenti.
2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, delibera in merito alla nomina in ruolo e alla presa di servizio di cui alla proposta di chiamata del Consiglio di Dipartimento. Qualora vengano in essere circostanze preclusive dell'assunzione di natura normativa o finanziaria, l'Amministrazione universitaria si riserva di non procedere all'assunzione o di differirla.

Articolo 15

Nomina in ruolo

1. A seguito della delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Rettore, con proprio Decreto, dispone la nomina in ruolo nel rispetto della normativa vigente. I diritti e i doveri sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di carattere giuridico del personale Docente.
2. In alternativa alla formulazione di proposta di chiamata di cui al comma 1 del precedente articolo 14, il Consiglio di Dipartimento può deliberare di non chiamare il Candidato vincitore con deliberazione espressa e adeguatamente motivata.
3. Qualora il termine succitato decorra senza che Consiglio di Dipartimento adotti alcuna deliberazione, quest'ultima è rimessa direttamente al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
4. In caso di esito negativo della valutazione, il titolare del contratto da Ricercatore può presentare istanza di valutazione non prima di un anno dalla precedente istanza e secondo le modalità fissate dall'Ateneo.

TITOLO IV

CHIAMATA DI PROFESSORI ASSOCIATI E RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO GIÀ IN SERVIZIO PRESSO L'ATENEO, CHE ABBIANO CONSEGUITO L'ABILITAZIONE SCIENTIFICA COME PROFESSORI DI PRIMA O SECONDA FASCIA, ALL'ESITO DI UNA PROCEDURA DI VALUTAZIONE SVOLTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, COMMA 6, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240;

Articolo 16

Attivazione della procedura

1. Nell'ambito delle risorse disponibili e delle decisioni assunte dagli Organi di governo in sede di programmazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, della Legge 30 dicembre 2020, n. 240, fino al 31 dicembre 2026, la procedura di cui al Titolo III può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di Professore di I e II fascia, di Professori di II fascia e Ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'Ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della medesima Legge.



2. Il Consiglio di Dipartimento interessato sottopone la richiesta di attivazione della procedura valutativa al Senato Accademico per il preventivo parere da sottoporre al Consiglio di Amministrazione che dovrà pronunciarsi sull'avvio della procedura, entro i successivi trenta giorni.
3. In caso di delibera positiva da parte del Consiglio di Amministrazione, il Rettore, con proprio Decreto, provvede ad indire la procedura di valutazione a cui potranno partecipare esclusivamente i Professori di II fascia e i Ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'Ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel Gruppo Disciplinare oggetto della procedura.
4. Non possono partecipare alla procedura di cui al precedente comma 1 coloro i quali, al momento della presentazione della domanda di Candidatura:
 - a) abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, incluso il rapporto di coniugio, nonché i rapporti di unione civile o convivenza disciplinati dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, con un Professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del posto e che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
 - b) siano stati esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
 - c) siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o che siano cessati con provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale;
 - d) siano stati dichiarati decaduti da impiego statale, conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell'articolo 127, lett. d) del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

Articolo 17

Commissione giudicatrice

1. La valutazione è svolta da un'apposita Commissione composta con le modalità previste dall'articolo 6 del presente Regolamento.

Articolo 18

Svolgimento della procedura

1. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, nell'ambito dei criteri individuati dal Decreto Ministeriale 4 agosto 2011, n. 344 e dal Decreto Ministeriale 21 ottobre 2024, n. 1658. Sono oggetto di valutazione le attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli Studenti nonché le attività di ricerca e le pubblicazioni.
2. La Commissione è tenuta a concludere i propri lavori entro tre mesi dall'emanazione del provvedimento di nomina. Il Rettore, entro trenta giorni dalla consegna, accerta con proprio Decreto la regolarità degli atti. Nel caso in cui riscontri irregolarità o vizi di forma, il Rettore rinvia gli atti alla Commissione esaminatrice, assegnando, contestualmente, un termine perentorio per la regolarizzazione.
3. Il Rettore può prorogare per una sola volta, e per non più di due mesi, il termine per la conclusione della selezione per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente. Nel caso in cui il ritardo sia imputabile solo ad alcuni componenti, la sostituzione riguarderà soltanto questi. Il Rettore può altresì valutare l'opportunità di assegnare alla Commissione una proroga per la conclusione dei lavori oppure un nuovo termine, a seguito di dimissioni di uno o più Commissari.



Articolo 19

Proposta di chiamata

1. Entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti, il Consiglio del Dipartimento richiedente propone al Senato Accademico la chiamata del Candidato dichiarato idoneo con deliberazione motivata approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Professori di I Fascia presenti, per le chiamate dei Professori di I fascia e dei Professori di I e II fascia per le chiamate dei Professori di II fascia.
2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, delibera in merito alla nomina in ruolo e alla presa di servizio di cui alla proposta di chiamata del Consiglio di Dipartimento. Qualora vengano in essere circostanze preclusive dell'assunzione di natura normativa o finanziaria, l'Amministrazione universitaria si riserva di non procedere all'assunzione o di differirla.
3. Qualora il termine di cui al comma 1 decorra senza che Consiglio di Dipartimento adotti alcuna deliberazione, quest'ultima è rimessa direttamente al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

Articolo 20

Nomina in ruolo

1. A seguito della delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Rettore, con proprio Decreto e nel rispetto della normativa vigente, dispone la nomina in ruolo del Candidato.
2. La nomina in ruolo ha effetto dalla data fissata dal Consiglio di Amministrazione e prevede la corresponsione del trattamento economico ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232.
3. I diritti e i doveri sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di carattere giuridico del personale Docente.
4. Il Decreto di cui al precedente comma 1 è comunicato tempestivamente al Ministero dell'Università e della Ricerca, per gli adempimenti di competenza.

TITOLO V

RECLUTAMENTO DI PROFESSORI ASSOCIATI E ORDINARI MEDIANTE MOBILITA' PER CHIAMATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMI 5-BIS E 5-TER, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240;

Articolo 21

Attivazione della procedura

1. Nell'ambito delle risorse disponibili e delle decisioni assunte dagli Organi di governo in sede di programmazione, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, l'Ateneo può procedere alla chiamata di Professori di I e II fascia, mediante procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal Candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dall'Ateneo.
2. Le procedure sono bandite mediante avviso pubblicato nel sito internet istituzionale dell'Ateneo, ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura di posti di personale Docente di cui al successivo articolo 22. La presentazione della Candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale Docente dell'Università.
3. L'avviso pubblico deve indicare:
 - a) la posizione oggetto della chiamata, con riferimento al Dipartimento, al numero di posti, alla fascia, al Gruppo Scientifico-Disciplinare, al Settore Scientifico-Disciplinare;
 - b) le informazioni relative alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione che il progetto deve soddisfare;



- c) i requisiti di ammissione dei Candidati;
- d) le modalità e le tempistiche di presentazione delle manifestazioni di interesse;
- e) le modalità di composizione e costituzione della Commissione giudicatrice;
- f) le modalità di svolgimento della procedura;
- g) le modalità di chiamata e della conseguente nomina in ruolo del Candidato ritenuto idoneo;
- h) ogni altra indicazione ritenuta utile per la procedura.

Articolo 22

Requisiti soggettivi di partecipazione

1. Alle procedure selettive di cui al presente titolo, possono partecipare:
 - a) i Professori in servizio da almeno cinque anni presso altre Università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
 - b) gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni presso Università straniere una posizione accademica equipollente sulla base della tabella di corrispondenza fra posizioni accademiche italiane ed estere definita dal Ministero di cui al D.M. n. 456 del 10 maggio 2023;
 - c) i dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca ovvero i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, commi 422 e seguenti della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che svolgano attività di ricerca traslazionale, preclinica e clinica. Tali soggetti dovranno essere in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza ed essere in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura.
2. Alla procedura selettiva non possono partecipare coloro i quali, al momento della presentazione della domanda:
 - a) abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un Professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
 - b) risultino incardinati presso l'Ateneo;
 - c) coloro che siano stati esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
 - d) coloro che siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o che siano cessati con provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale;
 - e) coloro che siano stati dichiarati decaduti da impiego statale, conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell'articolo 127, lett. d) del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

Articolo 23

Commissione giudicatrice

1. La valutazione è svolta da un'apposita Commissione composta con le modalità previste dall'articolo 6 del presente Regolamento.

Articolo 24

Criteri di valutazione

1. La Commissione valuta la corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal Candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dall'Ateneo secondo i seguenti criteri:



- a) con riguardo alle esigenze di ricerca:
 - i. qualità scientifica, originalità ed innovatività dei contenuti, dei risultati attesi, dell'impatto e delle potenzialità di realizzazione di un significativo avanzamento delle conoscenze;
- b) con riguardo alle esigenze didattiche:
 - i. riferibilità a tematiche emergenti e rilevanti della disciplina;
 - ii. capacità dei Candidati di attivare percorsi didattici innovativi e attrattivi, in particolare nell'ambito della formazione a distanza;
 - iii. connessione con le attività di ricerca o con le esigenze di terza missione;
- c) con riguardo alle esigenze di terza missione:
 - i. dimensione sociale, economica, educativa e culturale dell'impatto;
 - ii. rilevanza rispetto al contesto di riferimento;
 - iii. valore aggiunto per i beneficiari.

Articolo 25

Proposta di chiamata e nomina in ruolo

1. Entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti, disciplinati secondo quanto previsto dal precedente articolo 8, il Consiglio del Dipartimento richiedente propone al Senato Accademico la chiamata del Candidato vincitore con deliberazione motivata approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Professori di I fascia presenti, per le chiamate dei Professori di I fascia e dei Professori di I e II fascia per le chiamate dei Professori di II fascia.
2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, delibera in merito alla nomina in ruolo e alla presa di servizio di cui alla proposta di chiamata del Consiglio di Dipartimento, entro il termine di trenta giorni. Qualora vengano in essere circostanze preclusive dell'assunzione di natura normativa o finanziaria, l'Amministrazione universitaria si riserva di non procedere all'assunzione o di differirla.
3. In alternativa alla formulazione di proposta di chiamata di cui al precedente comma 1, il Consiglio di Dipartimento può deliberare di non chiamare il Candidato vincitore con deliberazione espressa e adeguatamente motivata.
4. Qualora il termine di cui al comma 1 decorra senza che Consiglio di Dipartimento adotti alcuna deliberazione, quest'ultima è rimessa direttamente al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
5. La proposta di chiamata può essere formulata direttamente dal Senato Accademico, ferma restando l'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il termine di trenta giorni.

Articolo 26

Nomina in ruolo

1. A seguito della delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Rettore, con proprio Decreto, dispone la nomina in ruolo nel rispetto della normativa vigente. I diritti e i doveri sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di carattere giuridico del personale Docente.
2. La nomina in ruolo ha effetto dalla data fissata dal Consiglio di Amministrazione. Per le nomine in ruolo con decorrenza precedente al 1° novembre, occorre, di regola, il nulla osta dell'Università di provenienza.
3. Al vincitore spetta il trattamento economico ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232.
4. I diritti e i doveri sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di carattere giuridico del personale Docente.



5. Il Decreto di cui al precedente comma 1 è comunicato tempestivamente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per gli adempimenti di competenza.

TITOLO VI

CHIAMATA DIRETTA O PER CHIARA FAMA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 9, DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2005, N. 230, COSÌ COME MODIFICATO E INTEGRATO DALL'ARTICOLO 29, COMMA 7, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240;

Articolo 27

Attivazione della procedura

1. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e delle decisioni assunte dagli Organi di governo in sede di programmazione, l'Ateneo può procedere alla copertura di posti di Professore di I e II fascia e di Ricercatore mediante chiamata diretta di:
 - a) Studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, che ricoprono da almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di ricerca estere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza fra posizioni accademiche italiane ed estere definita dal Ministero di cui al D.M. n. 456 del 10 maggio 2023;
 - b) studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle Università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata;
 - c) studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio Universitario Nazionale, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli Ricercatori, da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione Europea o da altre organizzazioni internazionali;
 - d) fino al 31 dicembre 2025, studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, in deroga ai requisiti temporali di stabilità ai sensi dell'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 22 aprile 2023, n. 44, come convertito dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74;
 - e) studiosi di chiara fama in possesso di almeno uno dei requisiti specificati dal Decreto Ministeriale 25 luglio 1997.
2. Il Consiglio del Dipartimento interessato formula la proposta che viene presentata con deliberazione motivata, approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, nella composizione limitata al ruolo corrispondente e a quelli superiori.
3. La delibera deve indicare:
 - a) il ruolo, il Gruppo Scientifico-Disciplinare e il Settore Scientifico-Disciplinare;
 - b) la motivazione dell'adozione della modalità di reclutamento in oggetto;
 - c) le necessità scientifiche e didattiche che giustificano la richiesta del posto;
 - d) il nominativo dello studioso di cui si propone la chiamata;
 - e) la modalità di copertura finanziaria;
4. Alla delibera dovrà essere allegato:
 - i. il curriculum dello studioso;
 - ii. nel caso di cui alla lettera a), la documentazione comprovante che lo studioso:



- a. sia stabilmente impegnato all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario;
 - b. ricopra in modo attivo e continuativo da almeno un triennio una posizione accademica corrispondente a quella italiana per la quale l'Ateneo propone la chiamata diretta;
 - iii. nel caso di cui alla lettera b), la documentazione comprovante il periodo svolto nell'ambito del programma di rientro dei cervelli;
 - iv. nel caso di cui alla lettera c), la documentazione relativa allo specifico programma di ricerca di alta qualificazione, nell'ambito di cui lo studioso sia risultato vincitore;
 - v. nel caso di cui alla lettera d), la documentazione comprovante la sussistenza dei seguenti requisiti:
 - a. che lo studioso sia stabilmente impegnato all'estero e che, quindi, ricopra in modo attivo e continuativo all'estero una posizione accademica corrispondente a quella italiana per la quale l'Ateneo propone la chiamata diretta;
 - b. che la posizione accademica sia ricoperta all'estero dallo studioso al momento dell'invio della proposta da parte dell'Ateneo al MUR.
 - vi. nel caso di cui alla lettera e), la documentazione comprovante che lo studioso rivesta almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a. occupare, da almeno un triennio, analoga posizione in università straniere;
 - b. essere stati insigniti di altri riconoscimenti scientifici in ambito internazionale;
 - c. aver ricoperto per almeno un triennio incarichi direttivi in qualificati istituti di ricerca internazionali.
5. Non è consentito proporre la nomina di coloro i quali abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, incluso il rapporto di coniugio, nonché i rapporti di unione civile o convivenza disciplinati dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76, con un Professore appartenente al Dipartimento interessato, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Articolo 28

Nomina in ruolo

1. La proposta del Dipartimento sarà sottoposta al parere del Senato Accademico e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
2. A seguito della delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione, la proposta verrà trasmessa al Ministero dell'Università e della Ricerca per il prescritto nulla osta.
3. Acquisito il nulla osta del Ministero, la nomina in ruolo è disposta dal Rettore, con proprio Decreto, secondo la decorrenza fissata dal Consiglio di Amministrazione. I diritti e i doveri sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di carattere giuridico del personale Docente.
4. Al vincitore spetta il trattamento economico ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 29

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento e nelle more del completamento della riorganizzazione strutturale dell'Ateneo avviata con l'entrata in vigore dello Statuto di Ateneo



pubblicato in G.U. - Serie Generale - n. 277 del 26 novembre 2024, nonché nelle more dell'elaborazione e approvazione, da parte dei Dipartimenti, della programmazione triennale del fabbisogno di Personale Docente di cui al precedente articolo 2, comma 1, al fine di garantire anzitutto il soddisfacimento dei piani di raggiungimento attivi in base alla normativa vigente, la proposta di attivazione delle procedure di chiamata dei Professori di I e II fascia può essere formulata dal Senato Accademico, anche sulla base delle istanze e dei fabbisogni rappresentati dai Dipartimenti tramite la partecipazione, in Senato, dei Direttori di Dipartimento e dei rappresentanti delle aree didattico-scientifiche dell'Ateneo, ed è sottoposta alla deliberazione definitiva del Consiglio di Amministrazione.

2. Resta fermo che l'attivazione delle procedure di cui al comma 1 avviene nel rispetto dei criteri oggettivi di cui al precedente articolo 3 e della programmazione strategica di Ateneo.

Articolo 30

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo, entra in vigore contestualmente al Decreto di emanazione e sostituisce integralmente le eventuali versioni precedenti.